



## **REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELLE AUTOVETTURE CAMERALI**

### **Art. 1**

La Camera di Commercio di Agrigento tenendo conto delle esigenze funzionali di rappresentanza e di servizio, si dota di n. 2 rispettive autovetture in armonia con le direttive contenute nel Decreto dell'Assessore degli Enti locali 9/12/95 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 27 gennaio 1995.

### **Art. 2**

L'impiego delle autovetture è consentito esclusivamente per ragioni di servizio, per compiti istituzionali e per servizi di rappresentanza.

### **Art. 3**

Una vettura di rappresentanza del tipo indicato alla lettera c) del D.A. 9.12.95 è assegnata al Presidente della Camera di Commercio, una seconda macchina è destinata alle esigenze dei componenti di Giunta e del Segretario Generale in missione ed alle esigenze delle aree dell'Ente. Le suddette destinazioni - all'occorrenza - saranno comunque temperate a necessità contingenti e particolari.

### **Art. 4**

Il servizio delle autovetture camerali è sottoposto alla responsabilità dell'Area Provveditorato il quale valuterà eventuali priorità, sentito il Segretario Generale.

### **Art. 5**

Tutte le autovetture in dotazione devono essere munite di uno speciale contrassegno numerato progressivamente raffigurante l'emblema della Camera di Commercio e la dicitura "Camera di Commercio di Agrigento". Il contrassegno è applicato nella parte posteriore dell'autovettura.

#### **Art. 6**

Ogni autovettura deve essere fornita di un libretto di marcia nel quale vengono annotati: a) le generalità dell'autista consegnatario; b) il chilometraggio giornaliero; c) l'indicazione delle persone trasportate e della loro qualifica e gli estremi dell'autorizzazione (art. 12 e 13); d) i prelievi del carburante e dei materiali di consumo; e) le riparazioni eseguite; f) gli estremi delle registrazioni relative alle esigenze per la manutenzione e gestione dell'automezzo.

#### **Art. 7**

Gli automezzi devono essere tenuti in perfetta efficienza a cura degli autisti consegnatari. Quando risulti la necessità di lavori non eseguibili dall'autista consegnatario il Provveditore può disporre che i lavori occorrenti siano eseguiti da un'officina convenzionata.

#### **Art. 8**

Le autovetture di proprietà della Camera di Commercio debbono essere coperte da assicurazione per i seguenti rischi: a) infortuni del conducente e delle persone trasportate; b) responsabilità civile verso terzi; c) furto ed incendio. I massimali relativi sono stabiliti dalle vigenti leggi.

La scelta della compagnia assicuratrice viene effettuata con le modalità previste dalla legge e ad iniziativa del provveditorato.

#### **Art. 9**

Il rifornimento di carburante è consentito presso la ditta prescelta.

#### **Art. 10**

Le autovetture sono stazionate presso il parcheggio pluripiano di via Pietro Nenni o altro locale ritenuto idoneo.

#### **Art. 11**

Le richieste di utilizzo di autovetture, debbono essere formulate al Provveditore al massimo entro le ore 12.00 del giorno precedente mediante apposito modulo. Il Provveditore provvederà secondo quanto previsto dal precedente art. 4.

Le richieste dei funzionari debbono essere avanzate dai rispettivi Dirigenti e debbono indicare il motivo ed il luogo in cui dovrà svolgersi il servizio.

#### **Art. 12**

Entro le ore 14.00 vengono predisposti i servizi per il giorno successivo, impartendo le singole disposizioni di servizio ad ogni autista a mezzo di apposito modello a stampa a doppio esemplare, uno dei quali sarà consegnato all'autista e l'altro rimarrà in possesso del Dirigente di Servizio.